

COMUNE DI SUSEGANA

Provincia di Treviso

**Regolamento comunale
per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

(ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160, articolo 1, commi 816-836)

SOMMARIO

PARTE PRIMA – PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	3
ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ARTICOLO 2 – CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI.....	3
ARTICOLO 3 – SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI.....	4
ARTICOLO 4 – NORME DI RIFERIMENTO	4
ARTICOLO 5 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	4
ARTICOLO 6 – TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	6
ARTICOLO 7 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	6
ARTICOLO 8 – PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	6
ARTICOLO 9 – REVOCA, MODIFICA E RINUNCIA.....	7
ARTICOLO 10 – DECADENZA AUTOMATICA PER MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE	7
ARTICOLO 11 – ALTRE CAUSE DI DECADENZA	8
ARTICOLO 12 – RIMOZIONE OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI ABUSIVE	8
ARTICOLO 13 – SUBENTRO	8
ARTICOLO 14 – RINNOVO.....	8
PARTE SECONDA – DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE.....	9
ARTICOLO 15 – PRESUPPOSTO DEL CANONE	9
ARTICOLO 16 – CRITERI PER LA GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE	9
ARTICOLO 17 – DURATA DELLE OCCUPAZIONI E DELLE DIFFUSIONI PUBBLICITARIE	9
ARTICOLO 18 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....	10
ARTICOLO 19 – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CANONE IN BASE ALLA ZONA.....	11
ARTICOLO 19-BIS – VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE ATTIVITÀ NEI CASI DI OCCUPAZIONE	11
ARTICOLO 19-TER – OCCUPAZIONI CON ANTENNE E STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE E LE TELECOMUNICAZIONI IN GENERE	11
ARTICOLO 20 – RIDUZIONI.....	12
ARTICOLO 21 – ESENZIONI.....	12
ARTICOLO 22 – TERMINI PER IL VERSAMENTO DEL CANONE	12
ARTICOLO 23 – OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI	13
ARTICOLO 24 – SANZIONI	13
ARTICOLO 25 – RATEAZIONI.....	13
ARTICOLO 26 – RIMBORSI	13
ARTICOLO 27 – MERCATI E FIERE	14
PARTE TERZA – DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	14
ARTICOLO 28 – GESTIONE DEL SERVIZIO	14
ARTICOLO 29 – IMPIANTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SUPERFICI	14
ARTICOLO 30 – CANONE SUL SERVIZIO AFFISSIONI	14
ARTICOLO 31 – RIDUZIONE DEL CANONE	14
ARTICOLO 32 – MODALITÀ PER IL SERVIZIO AFFISSIONI	14
ARTICOLO 33 – VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE	15
PARTE QUARTA – DISCIPLINA TRANSITORIA.....	15
ARTICOLO 34 – NORME TRANSITORIE	15
ARTICOLO 35 – ENTRATA IN VIGORE	16

PARTE PRIMA – PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'articolo 1, commi da 816 a 836, della legge 27.12.2019 n. 160.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi e aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio o costituita la disponibilità pubblica in base ad altro titolo.
3. Sono fatte salve le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, all'effettuazione della pubblicità, al procedimento amministrativo, all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alla contabilità e ogni altra disposizione in quanto compatibile.

Articolo 2 – Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio o sulle quali si è costituita la disponibilità pubblica in base ad altro titolo.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da un'autorizzazione/nulla osta del Comune;
4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti determinano la competenza al rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente un nulla osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
7. In caso di necessità e urgenza, per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere a occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale dell'autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità e urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

Articolo 3 – Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni e autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del soggetto richiedente e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone.
3. Tale soggetto provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e all'esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio, anche informatico.
4. Le domande sono presentate allo sportello comunale dedicato alle attività produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Il soggetto gestore del canone informa gli utenti sui procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni.
5. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

Articolo 4 – Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni alla diffusione di messaggi pubblicitari si fa riferimento al "Regolamento comunale dei mezzi e degli impianti pubblicitari" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30.12.2014, dove sono individuate le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, così come previsto dall'articolo 1, comma 821, lettera b), della legge 27.12.2020 n. 160.
2. Le relative norme si applicano in quanto compatibili con il presente regolamento.

Articolo 5 – Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello comunale dedicato alle attività produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta a imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere:
 - a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita IVA, nonché dei recapiti di telefono, e-mail, PEC, ecc.;
 - b. l'individuazione dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti, la cui utilizzazione è oggetto della domanda;
 - c. l'entità, espressa in metri quadrati, e la durata dell'occupazione;
 - d. l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e. la descrizione dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione o mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f. l'eventuale intenzione di utilizzare una parte dell'area per svolgervi un'attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché a eventuali cauzioni che fossero dovute per l'occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare, in relazione al tipo di occupazione, alla domanda dovrà essere allegata:

- planimetria evidenziante l'ubicazione dell'area, con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato;
 - documentazione fotografica;
 - progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato.
3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:
- che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità, come previsto dall'art. 53, comma 3, del DPR 16.12.1992 n.495;
 - che si mantiene l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
 - che si rispettano le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;
4. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque all'esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello comunale dedicato alle attività produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta a imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere:
- a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita IVA, nonché dei recapiti di telefono, e-mail, PEC, ecc.;
 - b. l'individuazione dell'area, della strada o degli spazi pubblici sui quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, degli spazi pubblici da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria.
 - c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e. la ragione per la quale è fatta la domanda;
 - f. la descrizione dell'installazione o dell'esposizione da eseguire, con dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché a eventuali cauzioni che fossero dovute;
 - h. l'assenso del proprietario dell'immobile, se diverso dal richiedente;
 - i. in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie, alla domanda dovranno essere allegati:
 - documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - progetto dal quale risultino leggibili il grafico, gli ingombri, le dimensioni massime e l'aspetto in relazione al luogo d'inserimento o la parte di facciata che viene a essere interessata;
 - autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - per gli impianti luminosi, o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso sarà realizzato e installato a norma di legge.
5. Quando un'esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi e aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
6. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione all'effettuazione dell'esposizione pubblicitaria e all'occupazione del suolo pubblico.

7. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
8. La domanda di autorizzazione non è necessaria, e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a. locandine;
 - b. pubblicità su autoveicoli;
 - c. tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del Codice della Strada e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa;
9. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima dell'esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
10. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione in carta libera.

Articolo 6 – Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a 90 (novanta) giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione all'installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7 – Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo e ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento, ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale, ove richiesto e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessando il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica, da parte dello stesso ufficio, della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni e del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro 30 giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria o da altra garanzia prevista dalla legge.

Articolo 8 – Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. E' fatto altresì obbligo al concessionario di rimettere perfettamente in pristino, a proprie spese, l'assetto dell'area concessa, nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è inoltre tenuto a utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e a esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione, che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata e a conservarne l'uso e il perfetto decoro per tutta la durata della concessione o autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 53 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 9 – Revoca, modifica e rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, e in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto, limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 10 – Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui al presente regolamento, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare. Ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione delle rate di canone già pagate.

Articolo 11 – Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) la mancata occupazione del suolo pubblico, senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto;
 - d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - e) il provvedimento non venga ritirato e, contestualmente al ritiro, non sia versato il relativo canone entro 30 giorni dalla data del rilascio;
 - f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 3 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
 - g) In tutti i casi di decadenza, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio, con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 12 – Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca dell'autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive, fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 13 – Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione la domanda di concessione o autorizzazione.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

Articolo 14 – Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.

3. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
4. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone.
5. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

PARTE SECONDA – DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 15 – Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è quello previsto dall'articolo 1, comma 819, della legge 27.12.2019 n. 160.
2. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che sono complessivamente non superiori a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Come previsto dall'articolo 1, comma 820, della legge 27.12.2019 n. 160, l'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui la superficie di occupazione di suolo pubblico sia superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 16 – Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Susegana, alla data del 31.12.2019, risulta avere una popolazione residente di 11.814 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31.12 dell'anno precedente, al fine dell'individuazione della classificazione del comune e individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione in zone del territorio comunale;
 - b. superficie dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati; le superfici inferiori a 1 metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, le superfici superiori a 1 metro quadrato si arrotondano per eccesso al mezzo metro quadrato;
 - c. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - d. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
 - e. graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

Articolo 17 – Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni.

Articolo 18 – Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. In caso di più messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 del presente regolamento, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli a uso privato, il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio o fine nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo e per l'ultimo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali è determinata dalle tariffe approvate da apposita deliberazione di Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.
3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo sono soggette al pagamento del canone in base alle tariffe approvate da apposita deliberazione di Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie, da moltiplicare per i metri quadrati e i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o di diffusione di messaggi pubblicitari.
4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27.12.2019 n. 160. In ogni caso l'ammontare del canone annuo dovuto non può essere inferiore a € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31.12 dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31.12 dell'anno precedente.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è applicata secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 829, della legge 27.12.2019 n. 160.
6. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, ovvero in base a fasce orarie, ovvero a tariffa giornaliera.
7. Le tariffe si applicano in base a quanto previsto da apposita deliberazione di Giunta Comunale e si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate da successiva e analoga deliberazione.
8. Non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori all'importo minimo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 27.12.2002 n. 289.

Articolo 19 – Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe, il territorio comunale è suddiviso in n. 2 zone:

- Zona 1: strade interne ai centri abitati;
- Zona 2: strade di collegamento, periferiche o esterne.

Articolo 19-bis – Valutazione economica delle attività nei casi di occupazione

1. Come previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera d), del presente regolamento, nei casi di occupazione di aree o spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente, le tariffe del canone vengono graduate in base alla tipologia dell'occupazione, al valore economico della disponibilità dell'area, alla finalità e al sacrificio imposto alla collettività, con l'applicazione dei seguenti coefficienti di valutazione economica delle attività:

N.	Descrizione attività od occupazione	coefficiente
1	Attività di bar, ristoranti e simili	0,21
2	Vendita/esposizione di frutta e verdura	0,65
3	Vendita/esposizione da parte di negozianti, di altri prodotti commerciali	0,65
4	Chioschi, edicole e simili	0,50
5	Circhi	0,06
6	Luna park e spettacoli viaggianti	0,06
7	Bancarelle in occasione di fiere, ricorrenze, festività, ecc.	0,60
8	Erogazioni di pubblici servizi con reti di distribuzione (solo temporanea per lavori di reti)	0,25
9	Metanodotti, gasdotti, oleodotti (solo temporanea) ¹	0,25
10	Attività edilizia in genere con occupazione di suolo pubblico	0,32
11	Attività edilizia in genere con occupazione di sopra suolo pubblico	0,15
12	Parcheggi pubblici a pagamento	0,75
13	Parcheggi riservati ai residenti (parcheggi esclusivi)	0,20
14	Arredi urbani e simili	0,21
15	Grandi cantieri in zone produttive	0,01

Articolo 19-ter – Occupazioni con antenne e stazioni radio base per la telefonia mobile e le telecomunicazioni in genere

1. Le occupazioni di suolo pubblico con manufatti soprasuolo per antenne e stazioni radio base per la telefonia mobile e le telecomunicazioni in genere sono soggette al canone oggetto del presente regolamento.
2. Tali occupazioni sono autorizzate per impianto singolo oppure per impianto in "co-siting" (coabitazione) o in "sharing" (condivisione). Per "co-siting" si intende la presenza di due o più impianti sullo stesso palo, ma con apparati a terra distinti. Per "sharing" si intende la presenza di due o più impianti sullo stesso palo, ma con gli stessi apparati a terra.
3. Il canone potrà variare in corso di concessione a seguito della mutata tipologia dell'impianto (da singolo a "co-siting" o a "sharing"), secondo le tariffe successivamente indicate.
4. Per le occupazioni permanenti realizzate con antenne e stazioni radio base per la telefonia mobile e le telecomunicazioni in genere le tariffe base del canone vengono così fissate:

¹ Reti di erogazione non legate ad utenti o consumatori finali (vedi ad esempio SNAM)

- € 9.000,00 per occupazioni fino a 10 metri quadrati;
- € 12.000,00 per occupazioni superiori a 10 metri quadrati.

Tali tariffe base potranno essere modificate con deliberazione di Giunta Comunale.

5. Per le occupazioni in “co-siting” o in “sharing” alla tariffa base viene applicato un coefficiente di rivalutazione economica di 1,20.

Articolo 20 – Riduzioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie sono previste le seguenti riduzioni di tariffa:
 - a) per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
 - b) per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
 - c) per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti religiosi ed eventi di beneficenza è prevista una riduzione del 50%;

Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo sono cumulabili tra di loro.

Articolo 21 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 1, comma 833, della legge 27.12.2019 n. 160, nonché quelle esentate dal presente regolamento.
2. Sono altresì esenti:
 - a) le occupazioni permanenti con passi carrabili;
 - b) le occupazioni permanenti con accessi a raso;
 - c) gli annunci mortuari;
 - d) i messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso, effettuati senza fine di lucro (cosiddetta pubblicità ideologica), come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 301 dell'11.07.2000.

Articolo 22 – Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione, ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. Con deliberazione di Giunta Comunale è possibile spostare tale scadenza a data successiva in circostanze di necessità.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio o fine nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo e per l'ultimo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in dodicesimi, in base ai mesi di effettivo utilizzo, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto a effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30 aprile di ogni anno.

L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.

6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia non inferiore a euro 300,00 è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
7. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone, o della prima rata del canone, deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.
8. Nel caso di versamenti tardivi, effettuati comunque entro un anno dall'ordinaria scadenza prevista, si applicano le maggiorazioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 18.12.1997 e dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18.12.1997.

Articolo 23 – Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, così come definite dai commi 821, lettera g), e 822 della legge 27.12.2019 n. 160, è prevista un'indennità pari al canone dovuto, maggiorato del 50%.

Articolo 24 – Sanzioni

1. Salvo che nelle ipotesi di cui al precedente articolo 22, comma 8, l'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto, con un massimo di € 500,00. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito provvedimento, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 1, comma 792, della legge 27.12.2019 n. 160.
2. L'omesso versamento del provvedimento di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione, come già previsto dall'articolo 10 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e delle sanzioni previste dal presente Regolamento.
3. Sulle somme dovute a titolo di canone non versate alle scadenze prescritte si applicano gli interessi calcolati al tasso di interesse legale.

Articolo 25 – Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento emesso ai sensi del precedente articolo è concessa la rateazione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 796 e seguenti, della legge 27.12.2019 n. 160.

Articolo 26 – Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto entro 180 (centoottanta) giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso di interesse legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori all'importo minimo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 27.12.2002 n. 289.

Articolo 27 – Mercati e fiere

1. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dall'apposito Regolamento comunale.

PARTE TERZA – DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 28 – Gestione del servizio

1. Il Comune di Susegana mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021, anche con le modalità previste dall'articolo 1, comma 836, della legge 27.12.2019 n. 160.

Articolo 29 – Impianti di proprietà del Comune, superfici

1. La superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è quella attualmente disponibile con gli impianti che sono installati in Piazza Donatori del Sangue a Susegana.
2. Con deliberazione di Giunta Comunale possono essere individuati ulteriori spazi destinati alle pubbliche affissioni.

Articolo 30 – Canone sul servizio affissioni

1. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella giornaliera prevista da apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 31 – Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrino nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici

Articolo 32 – Modalità per il servizio affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone, che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai due commi precedenti il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, chiedendo il rimborso delle somme versate.
7. Il committente può richiedere che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
8. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
9. Il gestore del canone mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe e l'elenco degli spazi destinati alle affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, oppure per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione.

Articolo 33 – Vigilanza e sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale, in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati a eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché a effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni
2. ive.
3. Per la rimozione, ovvero per l'oscuramento del materiale abusivamente affisso, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al canone dovuto, maggiorato del 30%.
4. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 24.

PARTE QUARTA – DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 34 – Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 18.09.1995, nonché la deliberazione tariffaria n. 191 del 18.12.2018 approvata dalla Giunta Comunale, restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee in corso nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31.12.2020.
2. Il regolamento per il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.05.2014, resta applicabile per le occupazioni temporanee in corso nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le

norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31.12.2020.

3. Nel caso di gestione esternalizzata, la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali alla data del 31.12.2020 risulta affidato il servizio di gestione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Articolo 35 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore l'01.01.2021, salvo che il legislatore disponga diversamente. In quest'ultimo caso resteranno in vigore i regolamenti comunali relativi alle imposte e ai canoni sostituiti dal nuovo canone oggetto del presente regolamento.